



**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART. 45 DEL D.LGS 31/03/2023, N. 36, COSI' COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 209 DEL 31/12/2024**



Sommario

CAPO I – Principi generali	2
Art. 1. - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	2
Art. 2. - Destinatari	2
Art. 3. - Gruppo di lavoro	3
Art. 4. - Limite soggettivo dell'incentivo	4
Art. 5. - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	4
Art. 6. - Quota del 20 per cento	4
CAPO II – Incentivo per lavori	6
Art. 7. - Graduazione della misura incentivante	6
Art. 8. - Disciplina delle varianti.....	6
Art. 9. – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture	7
Art. 10. - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 11. - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	8
CAPO IV – Norme comuni	9
Art. 12. - Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 13. - Attività Articolate e singole.....	9
Art. 14. - Assegnazioni coincidenti di più attività	9
Art. 15. - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione .	9
Art. 16. - Coperture assicurative per dipendenti incaricati delle attività di progettazione e di verifica	10
Art. 17. - Liquidazione dell'incentivo	10
Art. 18. - Informazione e confronto	10
Art. 19. - Applicazione	11
Art. 20. - Entrata in vigore e abrogazioni	11



CAPO I – Principi generali

Art. 1.- Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche, di cui al successivo Art. 2 c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'Art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 (denominato nel presente documento Codice) e dal presente Regolamento.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Art. 2, co. 2, oltre ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dall'Art. 3, per una quota dell'80%;
 - alle finalità di cui al successivo Art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'Art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2.- Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente Art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività delle unità di personale che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - responsabile unico del progetto- RUP;
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;



- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'Art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3.- Gruppo di lavoro

1. Il RUP individua le strutture tecnico/amministrative destinatarie dell'incentivo e definisce la composizione del "gruppo di lavoro" per ciascuna procedura di affidamento. A tal fine, raccoglie le indicazioni dei Dirigenti di Area e, sulla base di queste, propone al Direttore Generale i nominativi e i ruoli dei dipendenti coinvolti. Il Direttore Generale, sulla base della proposta del RUP, adotta il provvedimento finale sulla composizione del gruppo di lavoro.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente;
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo Art. 17.



Art. 4.- Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo Art. 6

Art. 5.- Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) I lavori non complessi. Sono complessi solo i lavori di manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere.
 - c) i lavori di qualunque natura di importo inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) i servizi e le forniture di importo inferiore ad euro 500.000,00 IVA e che non è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del Codice e suoi allegati
2. Tutti i casi in cui il quadro economico dell'intervento non preveda in modo esplicito le somme da utilizzarsi per l'incentivazione di cui al presente Articolo.

Art. 6.- Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'Art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'Art. 4;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;



- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.





CAPO II – Incentivo per lavori

Art. 7.-Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'Art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata progressivamente in ragione degli importi dei lavori dell'opera da realizzare:

dalla soglia minima prevista nel Regolamento a euro 2.500.000,00	2%
da euro 2.500.000,01 fino alla soglia di rilevanza europea	1,5%
oltre la soglia di rilevanza europea	1%

Art. 8.- Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'Art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'Art. 120, c. 13, del Codi

Art. 9.– Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante al co.3, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

2. Nel caso in cui nel gruppo di lavoro non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, il relativo incentivo sarà redistribuito in base al peso del riparto.

3. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.





FASI	ATTIVITA'	PERCENTUALE
RUP	responsabile unico del progetto	18%
	programmazione della spesa per investimenti;	2%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	5%
PROGETTAZIONE	DOCFAP - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;	2%
	PFTE - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;	5%
	PE - redazione del progetto esecutivo;	8%
	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;	5%
	verifica del progetto ai fini della sua validazione;	2%
AFFIDAMENTO	predisposizione dei documenti di gara;	5%
ESECUZIONE	direzione dei lavori;	15%
	ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);	5%
	coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;	5%
COLLAUDO	collaudo tecnico-amministrativo/regolare esecuzione;	2%
	collaudo statico (ove necessario).	1%
INNOVAZIONE, FORMAZIONE, ECC...		20%
TOTALE		100%

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 10.- Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'Art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

dalla soglia minima prevista nel Regolamento a euro 500.000,00	2%
da euro 500.000,01 fino al 1.000.000,00	1,5%
oltre il 1.000.000,00	1%

Art. 11.- Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FASI	ATTIVITA'	PERCENTUALE
RUP	responsabile unico del progetto	16%
	programmazione della spesa per investimenti;	5%
	collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	10%
AFFIDAMENTO	predisposizione dei documenti di gara;	8%
ESECUZIONE	direzione dell'esecuzione;	16%
	collaboratori del direttore dell'esecuzione	10%
	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	10%
COLLAUDO	verifica di conformità;	5%
INNOVAZIONE, FORMAZIONE, ECC...		20%
TOTALE		100%

2. Nel caso in cui nel gruppo di lavoro non sia prevista una o più attività fra quelle indicate nella tabella, il relativo incentivo sarà redistribuito in base al peso del riparto.
3. Le somme corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione incrementano la quota del Fondo per l'innovazione.



CAPO IV – Norme comuni

Art. 12.- Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nelle relative tabelle di cui all'Art. 9 e all'Art. 11. Ai fini dell'attribuzione il Direttore Generale tiene conto, anche in base alla documentazione predisposta dal RUP:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Direttore Generale è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo Art. 17.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 13.- Attività Articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete al RUP attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 14. - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15.- Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante l'iter di attuazione dell'opera o di acquisizione di beni e servizi si verificano ritardi rispetto al cronoprogramma e/o aumenti di costi rispetto al quadro economico del progetto esecutivo, formalmente documentati come imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, il Direttore Generale provvederà ad una riduzione delle quote spettanti per le fasi in questione. Tale riduzione è percentualmente pari all'incremento riscontrato in termini di tempi o costi sulla singola fase.



Art. 16.- Coperture assicurative per dipendenti incaricati delle attività di progettazione e di verifica

1. Il RUP, avuta certezza del finanziamento dell'intervento, si attiverà con congruo anticipo per richiedere agli uffici l'attivazione delle specifiche polizze previste dal Codice a carico della Stazione appaltante per le funzioni di progettista interno¹ e di tecnico verificatore interno².
2. Gli importi per la copertura delle Polizze di cui sopra devono essere previste nel QE dell'intervento.
3. Sono escluse dall'attivazione delle Polizze specifiche di cui al punto 1 del presente Articolo tutte le attività non ricomprese nel precedente Articolo 5 del presente regolamento e quindi escluse dall'incentivazione.

Art. 17.- Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Direttore Generale, acquisita la documentazione predisposta dal RUP di cui all'Art. 3, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, previo parere favorevole dei Direttori di Area competenti, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente al collaudo / verifica di conformità.

Art. 18.- Informazione e confronto

1. Il Consorzio fornisce, dietro richiesta delle RSU. e con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

¹ Questa assicurazione garantisce l'assicurato (cioè il dipendente incaricato della progettazione esecutiva) per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante per l'eventuale impossibilità di realizzare/utilizzare l'opera e/o per varianti in corso di esecuzione, volte a superare eventuali errori del Progettista che impediscano la realizzazione o l'utilizzo dell'opera.

² Questa assicurazione garantisce l'assicurato (cioè il dipendente incaricato della verifica) per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante per non essere eventualmente stati rilevati errori di progettazione tali da rendere impossibile realizzare/utilizzare l'opera e/o necessario approvare varianti in corso di esecuzione, volte a superare tali errori



Art. 19.- Applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmesso a far data dal 1° luglio 2023.
2. Per gli interventi relativi ai lavori per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito sia stato pubblicato o trasmessa antecedentemente al 1° luglio 2023 si applica il regolamento previgente approvato con Delibera di Assemblea n. 08 del 26/11/2020.

Art. 20.- Entrata in vigore e abrogazioni

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea consortile.
2. Dall'entrata in vigore della presente disciplina, è abrogata la precedente disciplina approvata con Delibera di Assemblea n. 08 del 26/11/2020, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 19 co. 2 del presente regolamento.